



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera del Consiglio Com.le n. 21 del 26.02.1999
Modificato con delibere del Consiglio Com.le n. 6 del 25.02.2000

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE ANALITICO

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 1	Oggetto	Pag.	2
Art. 2	Individuazione	„	2
Art. 3	Regolamenti specifici	„	2
Art. 4	Determinazione aliquote e tariffe	„	3
Art. 5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	„	3

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6	Soggetti responsabili della gestione	Pag.	3
Art. 7	Modalità di pagamento	„	3
Art. 8	Attività di riscontro	„	4
Art. 9	Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	„	4
Art. 10	Rappresentanza dell'Ente in giudizio – Conciliazione giudiziale	„	4
Art. 11	Dilazioni di pagamento	„	4
Art. 12	Sazioni	„	5

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 13	Forme di riscossione	Pag.	5
Art. 14	Procedure	„	5
Art. 15	Abbuono del credito	„	6
Art. 16	Vigenza	„	6
Art. 17	Formalità	„	6

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1 Oggetto

- 1 - Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 2 - Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella Legge 08/06/90 n. 142 e nel D.Lgs. 25/2/95 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il Regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

- 1 - La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 - lett. g) della Legge 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
- 2 - Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
- 3 - Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore. Nel caso in cui il termine di scadenza di un tributo fissato dalla Legge anteceda i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, il termine di pagamento del tributo è prorogato

per quell'esercizio finanziario alla fine del mese successivo a quello in cui viene approvato il bilancio.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1 - Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
- 2 - Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Soggetti responsabili della gestione

- 1 - La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al Funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale.
- 2 - I Funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 25/2/95 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 7
Modalità di pagamento

- 1 - In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a - versamento diretto alla Tesoreria Comunale
 - b - versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale.
- 2 - Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

- 3 - Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al DPR 29/9/73 n. 602 e al DPR 28/1/88 n. 43.

Art. 8 **Attività di riscontro**

- 1 - I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
- 2 - Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.
- 3 - La Giunta Comunale, su proposta motivata del Funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9 **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

- 1 - Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.
- 2 - Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10 **Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale**

- 1 - Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire il Sindaco può delegare il Segretario Generale o il Funzionario responsabile del tributo a rappresentare l'Ente.
- 2 - Il rappresentante dell'Ente in giudizio può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31/12/92 n. 546.
- 3 - Per ogni conciliazione intervenuta, il Funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 11 **Dilazioni di pagamento**

- 1 - Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 29/9/73 n. 602 e al DPR 28/1/88 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima ventiquattro mesi;

- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- 2 - E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 - 3 - Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 - 4 - Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Lire 20.000.000=, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 12 **Sanzioni**

- 1 - Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/97 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

TITOLO III **RISCOSSIONE COATTIVA**

Art. 13 **Forme di riscossione**

- 1 - La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal DPR 29/9/73, n. 602 e dal DPR 28/1/88 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
- 2 - Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal RD 14/1/10 n. 639.

Art. 14 **Procedure**

- 1 - Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti cui al precedente art. 9.
- 2 - Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 15
Abbandono del credito

- 1 - Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di Lire 30.000= complessive.
- 2 - L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
- 3 - L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 16
Vigenza

- 1 - Le norme di questo regolamento sono in vigore dal 1° gennaio 1999.

Art. 17
Formalità

- 1 - Una volta divenuta esecutiva la deliberazione con di adozione, il regolamento:
 - è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
 - è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R. ai fini dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17/4/98 del Ministero delle Finanze.